

A cura del patronato **INAC Toscana** Via Verdi,5 tel.055.20022 fax. 055.2345039

Pensioni minime:

La telenovela continua.....

Un milione al mese per pochi e a e a guardar bene non è uguale per tutti.

Il dibattito si è riaperto e in molti si domandano: ma i pensionati lo prendono il milione? Per evitare "mistificazioni" andiamo per ordine, provando a fare chiarezza. Non è la pensione ad essere garantita per un milione al mese (516,46 euro), ma il reddito posseduto. Basta un terreno, poche lire di interessi bancari, la rendita Inail da infortunio sul lavoro, a far diminuire l'importo della pensione. Per l'aumento della pensione ai soggetti disagiati, la finanziaria ha stanziato 4200 miliardi di lire. Ne possono beneficiare: i titolari di pensione o assegno sociale e i titolari di pensione Inps, se ultrasessantenni, gli invalidi civili totali, i sordomuti, i ciechi civili totali, i pensionati Inps di inabilità, se ultrasessantenni. Per i settantenni, l'età può ridursi di un anno ogni 5 di contributi, nel limite massimo di 5 anni. Circa due milioni di soggetti. Se tutti questi possano vantare il diritto, ma non è così, l'aumento previsto per i pensionati della "gestione assistenziale" (pensioni sociali e di invalidità civile), è tale da assorbire circa il 70% delle risorse. Secondo l'Inps nella "gestione assistenziale" ci sono circa 600.000 pensionati. Se questi, assorbono il 70%, per l'altro milione e quattrocentomila restano gli avanzati. Inoltre, ai pensionati che già nel 2001 avevano diritto alla maggiorazione sociale, al milione manca veramente poco: 80.000 lire. Anche in questa occasione la montagna ha partorito il topolino. Pochi i pensionati interessati all'aumento, troppe le discriminazioni create fra gli stessi. Due esempi eclatanti: 1) Un pensionato Inps che ha versato i contributi ed un pensionato sociale senza contribuzione, percepiscono lo stesso assegno: il primo paga l'Irpef, il secondo no, per cui il milione non è uguale per tutti. Resta penalizzato chi ha versato i contributi previdenziali e

I.S.E.

Indicatore della Situazione Economica

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

serve a documentare lo situazione economica del nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate

- Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
- Assegno di maternità
- Asili nido ed altri servizi educativi per l'infanzia
- Mense scolastiche
- Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc)
- Agevolazioni per tasse universitarie
- Servizi socio-sanitari domiciliari
- Servizi socio
- Sanitari diurni, residenziali, ecc
- Agevolazioni per i servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)
- Altre prestazioni economiche assistenziali

Il cittadino che richiede l'assistenza alla compilazione della **dichiarazione sostitutiva unica al Caf**

è tenuto a produrre per sé e per tutti i componenti il nucleo familiare, la seguente documentazione:

- Documento di identità
- Stato di famiglia
- Codice fiscale
- Ultima certificazione dei redditi (730,

Unico, CUD)

- Certificazione attestante i redditi degli immobili (terreni e fabbricati)
- Contratto di locazione registrato dell'abitazione
- Estratto conto al 31 dicembre di depositi e conti correnti bancari e postali
- Certificazione rilasciata a soggetti portatori di handicap o con invalidità superiore al 66%

La dichiarazione ha validità un anno ed è essenziale per richiedere le prestazioni sociali
Informazione e assistenza presso Inac e Caf-Cia negli uffici elencati in ultima pagina

In questo numero

pag. 3	Supplemento di pensione	
pag. 4	Coltivatori diretti e familiari	
pag. 5	Lavoratori domestici	
pag. 6	ICI	
pag. 8	Dove trovarci	

per effetto delle tasse vede ridursi il suo milione; 2) I coniugi: per loro il tetto di reddito si riduce; anche se non possiedono altri redditi, solo uno può percepire un parziale aumento, che sommato al reddito delle due pensioni, esclude l'altro. In sostanza il Governo non ha aumentato le pensioni minime, ma ha realizzato un intervento sociale per i soggetti disagiati. Operazione apprezzabile, ma diversa da quella da noi richiesta e

da Berlusconi promessa. Il Presidente del Consiglio, dice che se tutto andrà per il meglio, il milione al mese potrebbe essere esteso ad altri.

Signor Presidente i tre milioni e mezzo di pensionati al minimo che hanno versato contributi previdenziali per un'intera vita lavorativa e che percepiscono una pensione da fame (760.000 lire mensili), ringraziano per il pensiero... ma non si accontentano.

Militari italiani internati dai nazisti:

ancora si discute

Illustrata con una conferenza stampa una proposta di legge per il riconoscimento morale del danno subito

Le associazioni e i patronati che difendono i diritti degli internati, contestano l'atteggiamento inspiegabile, quanto illegittimo sul piano del diritto internazionale, del Governo tedesco. Considerare gli internati militari quali prigionieri di guerra e quindi non risarcibili dal fondo per i lavoratori forzati del nazismo è inaccettabile. Viene quindi lanciato un appello ad intraprendere nuove iniziative. Alcuni senatori e deputati, sia di maggioranza che di opposizione, rispondendo all'appello, hanno presentato il disegno di legge "Interventi a favore delle vittime italiane militari e civili delle persecuzioni naziste". La proposta, prevede il riconoscimento pubblico, del sacrificio degli italiani deportati ed internati nei lager nazisti, durante l'ultimo conflitto mondiale. A titolo di risarcimento -principalmente morale- è prevista la concessione di una medaglia d'onore, nonché un contributo di 500 euro quale risarcimento simbolico per le sofferenze subite. Secondo la proposta, vengono ritenu-

te valide le domande già presentate all'OIM e viene istituito un apposito comitato per la individuazione degli aventi diritto. Al fine di non deludere le attese dei cittadini duramente colpiti dagli eventi nazisti, viene proposta l'istituzione di un "Fondo per gli interventi". Al fondo, potranno affluire oltre al contributo dello Stato finalizzato alla corresponsione dei 500 euro, liberalità di enti pubblici e privati, associazioni e cittadini, nonché contribuzioni di istituzioni e stati esteri. Si darebbe così modo alla Germania di riparare -almeno in parte-, alla duplice beffa di non aver riconosciuto allora ai militari italiani lo stato di prigionieri di guerra, per farli lavorare ed oggi quello di lavoratori per non risarcirli. L'Inac, che fa parte del Coordinamento, si augura che la proposta di legge, abbia un iter parlamentare breve, giungendo al più presto al riconoscimento delle angherie subite dai cittadini italiani, senza distinzione di stato, condizione o religione.

Infortunio in itinere

non indennizzabile l'Infortunio con il ciclomotore se si poteva andare a piedi

E' indennizzabile l'infortunio "in itinere". Ciò, anche in caso di utilizzo di mezzo di trasporto privato durante il normale percorso dal luogo di abitazione a quello di lavoro, purché esso sia necessitato; il che non si verifica quando la distanza tra i due suddetti luoghi sia tale da poter essere percorsa a piedi. In base a questo assunto, la Cassazione, con la sentenza n. 15617/2001, ha escluso l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad una lavoratrice, mentre alla guida del proprio ciclomotore si recava dall'abitazione al luogo di lavoro, situato ad una distanza considerata tale da poter essere agevolmente percorsa a piedi, anche da una persona sessantenne se non affetta da disturbi nella deambulazione.

Indennizzabile aggressione al parcheggio

Una lavoratrice recatasi al parcheggio per riprendere l'auto e rientrare a casa, veniva aggredita da tre individui che, nel tentativo di violentarla, le procuravano alcune escoriazioni in varie parti del corpo e un forte shock emotivo. Il caso è stato riconosciuto dall'Inail come infortunio in itinere indennizzabile.

caduta sui gradini esterni del portone di casa

La Cassazione, con la sentenza n. 5937/2001, ha riconosciuto indennizzabile l'infortunio subito da un'impiegata che, appena uscita di casa per recarsi in ufficio, è caduta sui gradini esterni del portone condominiale.

Dipendenti pubblici

Inviata a casa la propria posizione assicurativa

L'INPDAP in questi giorni, sta inviando ai dipendenti pubblici, un prospetto contenente la propria posizione assicurativa per i servizi prestati presso la pubblica amministrazione.

Questo prospetto deve essere controllato accuratamente e, qualora si riscontrassero dati errati o incompleti, occorre procedere alla correzione o all'integrazione.

L'estratto conto modificato deve poi essere rispedito all'INPDAP che, sulla base di tali dati, procederà alla liquidazione delle pensioni.

Presso i nostri uffici è possibile avere ulteriori informazioni e l'assistenza gratuita sia per la correzione che per la trasmissione di tutta la documentazione all'ente competente.

Malattia

possibile il controllo anche per assenze di un giorno

Il Garante per la protezione dei dati personali, con la pronuncia del 28/9/2001, ha chiarito che non viola la privacy, il datore di lavoro che richiede la visita medica fiscale anche se il dipendente assente non ha ancora comunicato la motivazione dell'assenza. La legge consente, infatti, la possibilità di controlli fin dal primo giorno di malattia, anche per assenze di un solo giorno.

Novità per gli infortuni

sul lavoro, nessun obbligo di reperibilità

Il dipendente infortunato sul posto di lavoro non ha nessun obbligo di reperibilità alle visite mediche. Le fasce orarie fissate finora, infatti, si applicano solo nel caso di assenza per malattia. Quanto sopra, emerge dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza 1247, depositata il 30 gennaio scorso, ribadisce che si tratta di due patologie diverse e radicalmente distinte. La Corte ha fornito un'interpretazione restrittiva delle norme che regolano la materia dei controlli medici in fasce orarie di reperibilità predeterminate. Ne emerge che dal lavoratore infortunato non si deve pretendere nessun obbligo di reperibilità nelle fasce orarie previste dalla legge.

Il supplemento di pensione

Tutti i pensionati che hanno continuato a svolgere attività lavorativa autonoma o dipendente dopo il pensionamento, hanno diritto a chiedere il ricalcolo dell'assegno di pensione. Ciò avviene tramite la domanda di supplemento, cioè la richiesta di una quota aggiuntiva di pensione che si somma all'importo già in riscossione.

Quando richiedere il supplemento

Per ottenere tale beneficio è necessario che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento; è inoltre possibile richiedere una sola volta la liquidazione del supplemento anche dopo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento a condizione però che l'interessato abbia compiuto l'età pensionabile prevista dalla gestione.

L'aumento della pensione spetta anche al lavoratore che abbia già fatto valere il limite dei quaranta anni di contribuzione.

Supplemento e pensione supplementare

Anche i titolari di pensione supplementare possono chiedere il ricalcolo dell'assegno, secondo le regole già descritte in precedenza.

Decorrenza

Poiché il supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, è consigliabile per chi ritiene di averne diritto, rivolgersi quanto prima alle nostre sedi, in modo da non perdere eventuali arretrati.

Cosa occorre per presentare la domanda

E' sufficiente che il pensionato si rechi presso i nostri uffici munito di libretto di pensione e documento d'identità. Opportuna anche eventuale documentazione comprovante il versamento dei contributi relativi agli anni in questione.

Trasformabilità dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia e anzianità.

La legge 222/84 dispone che al compimento dell'età pensionabile, l'assegno ordinario di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione, in pensione di vecchiaia.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1821/98 e successive, ha ampliato la portata del disposto normativo, estendendo la trasformabilità dell'assegno di invalidità anche alla pensione di anzianità.

In particolare la Corte, ha precisato che una volta ammessa la mutabilità della pensione, è evidente che il legislatore nel 1984 ha inteso regolamentare la vecchiaia, non escludendo una conversione dell'assegno ordinario nella pensione di anzianità.

L'INPS, che fino ad ora non aveva accolto il nuovo indirizzo giurispru-

denziale, sta invertendo la tendenza. L'Istituto infatti, prendendo atto delle numerose decisioni dei Comitati e per scongiurare un vasto contenzioso, ha emanato una circolare con la quale accoglie il principio di trasformabilità. Viene riconosciuta ai titolari di assegno di invalidità, la possibilità di essere ammessi a fruire della pensione di anzianità.

La trasformazione sarà effettuata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in presenza dei prescritti requisiti di contribuzione e della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Ai titolari di pensione di invalidità ante 84 deve essere riconosciuta la trasformazione in pensione di vecchiaia ove più favorevole.

Per la pensione a 516,46 euro (un milione al mese) basta l'autocertificazione

Inviata dall'Inps un'informativa ad oltre 600.000 interessati

Niente più modello reddituale, ma un'autocertificazione da rilasciare in banca, alla posta o direttamente all'Inps. Questa la soluzione al problema della mancata restituzione all'Inps di 600.000 lettere inviate per verificare il diritto all'adeguamento delle pensioni minime previsto dalla legge finanziaria. L'Istituto ha inviato ai suddetti pensionati, un'apposita comunicazione con allegata dichiarazione di autocertificazione. Il pensionato avrà tempo un mese per restituire il modello di autocertificazione all'ufficio pagatore che provvederà, se dovuto, al pagamento dell'aumento della pensione e dei relativi arretrati dal mese di Gennaio 2002. Successivamente l'Istituto previdenziale verificherà la corrispondenza dell'autocertificazione con i dati reddituali dell'interessato in possesso dell'amministrazione finanziaria. Se il pensionato avrà dichiarato il falso, oltre alle altre responsabilità, dovrà restituire la maggiorazione indebitamente ottenuta. Per questi motivi al fine di evitare di percepire e dover restituire somme non spettanti, i pensionati che ricevono la lettera Inps, sono invitati a presentarsi negli uffici del Patronato o del Caf indicati in ultima pagina, per la corretta compilazione dell'autocertificazione.

Attenzione alla verifica dei redditi..

Se hai ricevuto la lettera di richiesta dell'Inps

rivolgiti presso

il Caf/Cia, il Patronato Inac e l'Associazione pensionati
agli indirizzi indicati in ultima pagina

Infortunati agricoli

Indennizzabilità dello scambio di manodopera

Lo scambio di manodopera in agricoltura è frequente. In passato questo ha creato non pochi problemi agli interessati nei casi di infortunio sul lavoro. La questione fu definitivamente chiarita dalla Cassazione, con la sentenza n. 5394/90.

"L' infortunio occorso al piccolo imprenditore agricolo mentre lavora sotto forma di reciprocità nel fondo e nell'azienda altrui - recita la suddetta sentenza - è indennizzabile negli stessi limiti di quello subito dallo stesso soggetto in occasione del lavoro svolto nel fondo o nell'azienda propria". La Cassazione, con la successiva sentenza n. 4636/98, ha ulteriormente puntualizzato il rapporto di reciprocità.

"La sussistenza dell'occasione di lavoro e quindi la sua indennizzabilità, nel caso di infortunio subito dal coltivatore diretto mentre svolge, gratuitamente, attività agricola sul fondo di altro coltivatore, è legata all'esistenza del rapporto di reciprocità, di cui all'art.2139 c.c., la quale richiede che lo scambio di manodopera avvenga tra i piccoli imprenditori agricoli e quindi presuppone l'omogeneità delle prestazioni scambiate".

Coltivatori e imprenditori agricoli: semplificata l'iscrizione previdenziale

Certezza dei tempi e silenzio assenso i punti qualificanti

Publicato il decreto che semplifica le procedure di iscrizione negli elenchi previdenziali presso l'Inps, dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli. Oltre a semplificare l'iter, vengono soppresse le commissioni provinciali di accertamento e verifica previste dalle leggi precedenti. Viene per la prima volta introdotto il silenzio assenso e limitata ad una sola la possibilità dell'Inps, di interrompere i tempi con la richiesta di chiarimenti o documenti supplementari. Restano immutati i tempi per la presentazione delle domande di iscrizione o variazione, fissati in 90 giorni dall'inizio attività o dall'intervenuta variazione, ma le stesse potranno essere presentate oltre che allo sportello Inps, a tutti gli sportelli polifunzionali della pubblica amministrazione, per posta, via fax, per via telematica. La presentazione può avvenire direttamente o tramite il Patronato. Grazie al silenzio assenso, salvo reiezione entro 90 giorni dalla presentazione, la domanda si intende accolta. In caso di interruzione dei termini con richiesta di ulteriori elementi, i 90 giorni decorrono dalla data di adempimento alla stessa. L'Inps in qualsiasi momento



può effettuare controlli ispettivi, direttamente o tramite il servizio ispettivo del Ministero del lavoro. La Cia e l'Inac, che per tale semplificazione si sono battuti ripetutamente ed hanno fattivamente contribuito alla predisposizione del decreto, esprimono soddisfazione per le importanti novità ivi contenute. Un'altro piccolo passo in avanti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e nella direzione dell'efficienza.

Collaboratori familiari agricoli

Riscattabili le giornate non versate documentabili.

L'Inps a seguito di alcune sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si esprime con orientamento favorevole, sulla possibilità di riscattare le giornate mancanti, da parte dei coltivatori diretti, nell'ambito di periodi di iscrizione documentati e comprovabili. Si tratta di una decisione che consentirà, pagando un onere contributivo calcolato dall'Inps sulla base di appositi coefficienti, di recuperare le giornate mancanti al completamento del periodo. Potranno così riscattare le giornate mancanti, coloro che erano iscritti nel periodo dal 1957 al 1961 con un numero di giornate insufficienti e non avevano presentato domanda di riscatto nel 1991. Sarà inoltre possibile recuperare periodi anche brevi, nei quali a causa di errori d'ufficio, le giornate non risultano accreditate, come ad esempio: nel passaggio da ragazzo a uomo o da un nucleo ad un altro a causa di matrimonio. Ovviamente deve emergere da prove documentali o testimoniali, la presenza del soggetto nel nucleo familiare e la prevalenza dell'attività agricola su qualsiasi altra attività svolta.

9ª FESTA REGIONALE DEL PENSIONATO

SERVIZI, QUALITÀ E TRADIZIONE PER UN NUOVO "VILLAGGIO" RURALE

Montalcino (SI) (Piazza del Popolo) 6 - 7 Luglio 2002

Programma

Sabato 6 Luglio

Ore 10,00 Convegno sulla viabilità rurale

Domenica 7 Luglio

Ore 09,00 Arrivo delle delegazioni e visita alla città

Ore 10,00 Concerto bandistico

Ore 11,15 Saluto della autorità, dei dirigenti dell'Ap e della Ci

Interverranno il **Presidente della Cia Massimo Pacetti**

il **vicepresidente della Regione Toscana Angelo Passaleva**

Ore 12,30 Pranzo sociale

Ore 15,00 Visite guidate

Ore 17,30 Spettacolo di Cabaret: **ANNA MEACCI** presenta "**Fiabole**"

Da tutte le province saranno organizzati Pullman per partecipare alla giornata conclusiva del 7. Per ulteriori informazioni e prenotazioni potete rivolgervi agli indirizzi riportati in ultima pagina.

Lavoratori domestici

Nuovi importi 2002

Rispetto allo scorso anno, l'importo del contributo orario è aumentato, sia pure di pochi centesimi di euro, per effetto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo registrata dall'Istat per il 2001 pari al 2,7 %. Ecco, in sintesi, modalità e costi dei contributi previdenziali, per le famiglie che si avvalgono della collaborazione di una colf. Il versamento dei contributi per la colf è trimestrale. Per calcolare la somma da versare, basta moltiplicare l'importo del contributo orario, corrispondente alla retribuzione oraria corrisposta, per le ore di lavoro svolte nel corso del trimestre. Se la colf lavora per più di 24 ore settimanali, presso un solo datore di lavoro, il contributo è fisso, indipendentemente dalla paga oraria corrisposta. In tal caso dunque non si fa altro che moltiplicare l'importo orario per il numero delle ore lavorate nel trimestre, senza tenere conto della retribuzione corrisposta. Il pagamento va

effettuato utilizzando i nuovi bollettini di conto corrente postale, che l'Inps ha già predisposto per il versamento in euro. Si utilizza un bollettino per ogni trimestre; se ne utilizzano più di uno solo se, nel corso del trimestre, alla colf è stata data una paga oraria diversa, tale da far cambiare anche la classe di versamento dei contributi. E' il caso, ad esempio, della colf che passa da una retribuzione oraria di 6 euro ad una di 8 euro, oppure della colf che, lavorando abitualmente più di 24 ore settimanali, per qualche settimana nel trimestre lavora per un orario inferiore. Poiché in entrambi i casi la variazione comporta anche un cambiamento dell'importo del contributo orario, il versamento deve essere sdoppiato su due bollettini. La lavoratrice domestica va assicurata sempre, anche se lavora per pochissime ore la settimana ed anche se c'è un altro datore di lavoro che versa i contributi.

Retribuzione oraria effettiva in euro	Contributo orario con la quota per l'assegno per il nucleo familiare (quota Cuaf)* in euro	Contributo orario senza la quota per l'assegno per il nucleo familiare (quota Cuaf)* in euro
fino a 6,15	1,18 (0,25)	1,01 (0,25)
oltre 6,15 e fino a 7,51	1,33 (0,29)	1,14 (0,29)
oltre 7,51	1,63 (0,35)	1,39 (0,35)
lavoro oltre le 24 ore settimanali	0,86 (0,19)	0,74 (0,19)

La cifra indicata tra parentesi è la quota a carico del lavoratore

(*) la quota Cuaf è sempre dovuta, fatta eccezione dei casi in cui il collaboratore domestico è coniuge, parente entro il terzo grado del datore di lavoro ed è convivente.

Aziende agricole:

aliquote di contribuzione per i lavoratori dipendenti.



A partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dalla legge n. 335/95, per gli altri settori produttivi. Per effetto della suddetta disposizione, l'aliquota IVS dovuta dalle aziende in argomento a partire dal 1 gennaio 2002, si applica nella misura appresso indicata: Aliquota Totale 26,00% (compreso 0,11% quota base) di cui a carico del lavoratore 8,54%. Con tale aumento risulta esaurito l'allineamento dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore, avendo la stessa raggiunto la misura piena. A partire dal 1.1.2003 dovrà essere applicato esclusivamente l'incremento dello 0,20 % a carico del datore di lavoro. L'incremento dello 0,50 % incide anche sulla misura del contributo dovuto dagli apprendisti che, pertanto, risulta fissato al 5,54%.

Nuovi servizi on-line del Patronato INAC

Consultazione immediata degli archivi INPS e stampa di

- Estratti contributivi
- Modelli CUD
- Certificati di Pensione

Rivolgiti ai recapiti riportati in ultima pagina Il servizio è assolutamente

GRATUITO



Imposta Comunale sugli Immobili: modalità di pagamento e dichiarazioni delle variazioni

effettuazione dei versamenti

I proprietari di terreni agricoli, terreni edificabili e fabbricati entro il 30 giugno dovranno pagare la prima rate dell'ICI, per l'anno 2002, ai comuni nei quali sono situati gli immobili. Per calcolare l'importo della prima rata dell'anno 2002 si utilizzano le aliquote e delle detrazioni che le amministrazioni comunali hanno deliberato per l'anno 2001 calcolando la base imponibile sugli immobili posseduti nel 2002. Con la seconda rata, che dovrà essere pagata fra il primo e il 20 Dicembre saranno effettuati i conguagli applicando le aliquote e le detrazioni che i comuni hanno deliberato per l'anno 2002. Per il calcolo dell'ICI è necessario conoscere condizioni particolari che ogni comune può deliberare, con proprio regolamento che possono riguardare alcune tipologie di contribuenti, ad esempio cittadini con basso reddito, portatori di handicap, ecc. oppure per particolari tipi di immobili (fabbricati ceduti in uso gratuito a familiari, pertinenze di abitazioni principali, immobili affittati con contratto cosiddetto a "canale concordato", ecc). In alcuni casi il contribuente deve presentare comunicazioni o autocertificazioni per poter aver diritto ai benefici con tempi e modi determinati da ogni comune. Stante la grande variabilità delle condizioni agevolative che ogni amministrazione comunale può attivare si consigliano i contribuente ad informarsi presso gli uffici comunali. I versamenti devono essere fatti su conti indicati dai comuni su appositi bollettini di conto corrente postale.

Presentazione della dichiarazione

I contribuenti hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI quando nel corso dell'anno ci sono delle modifiche agli immobili posseduti oppure, per gli stessi, sono avvenuti cambiamenti al loro uso.

Di seguito si indicano alcuni casi in cui sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI:

- acquisto o vendita di terreni o fabbricati
- acquisizione di fabbricati e terreni a causa di successione
- fabbricato, per un periodo dell'anno affittato e poi abitato direttamente o da un familiare
- fabbricato rurale che perde tale requisito perché tutto il terreno è stato concesso in affitto
- terreno agricolo che diventa edificabile

La dichiarazione ICI si presenta al comune in cui sono situati gli immobili entro il 31 luglio dell'anno successivo alla data di variazione. Quindi l'acquisto di un fabbricato avvenuto il 30 ottobre 2001 deve essere dichiarato entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2001 (31 luglio 2002).

Non sempre questa regola è valida. Anche per la presentazione della variazione i comuni hanno la possibilità di deliberare modalità ma soprattutto termini diversi per la "comunicazione" della variazione della situazione immobiliare. Normalmente in questi casi il termine per la presentazione non viene fissato ad una data fissa ma entro un certo periodo ad



esempio entro 90 giorni dalla variazione. La presentazione della comunicazione dopo il 31 luglio o dopo i termini fissati dai comuni comporta il pagamento di sanzioni.

Immobili esenti dal pagamento dell'ICI

Non sono soggetti ad ICI i fabbricati rurali sia ad uso abitativo che destinati ad annessi e i terreni situati in zone montane o svantaggiate delimitate ai sensi della legge 984 del 1977.

Agrinotes

Periodico della Cia Toscana anno 7 n.6 Dir. Resp.le Enio Nicolini, redazione: FI, via Verdi 5 - Aut. Trib. FI n° 4626 del 10/10/96 Sped. Abb. Post. Art. 2 comma 20/c Legge 662/96/ Po Realizzazione: Agritec srl

Diritti Sociali
Progetto grafico e impaginazione: Andrea Raspanti per Agritec srl

Redazione: via Verdi, 5 Firenze tel. 055/2002225 - fax 055/2345039

Coordinamento: Corrado Franci
In redazione:

Corrado Franci, Cristina Lorenzetti, Daniela Zamperini, Sandra Donati

Hanno collaborato a questo numero:

Domenico Baldi
Fiorenzo Taddei
Liberio Seghieri
Renzo Compagnoni
Sandra Chiavacci

Chiuso in tipografia il 31/05/2002
Stampa Nuova Cesat srl FI

Denunce dei redditi

730

Ici Unico


RIVOLGITI AGLI UFFICI INDICATI IN ULTIMA PAGINA





Comune di Rosignano

L'impegno dell'associazione pensionati, le risposte del Comune, una dimostrazione di buona sensibilità sociale..



L'Assessore al Sociale del Comune di Rosignano Fiamma Nesi, è intervenuta a margine della 6a Festa dell'anziano su "Associazioni e servizi agli anziani: quali prospettive?" organizzata il 20 aprile scorso dall'Associazione Comunale Pensionati.. Chiamata in causa più volte nel dibattito, ha esposto una interessantissima lista delle iniziative sociali intraprese dal suo Comune: Aumento della detrazione su ICI e TARSU nonostante che la Finanziaria 2002 abbia penalizzato i comuni; aumento dei servizi: distribuzione dei farmaci a domicilio e allo studio, un contributo per le protesi; aumento del fondo sociale destinato alla zona da 4,5 a 6,5 miliardi di lire (3,2 milioni di Euro) di cui 1,9 destinati agli anziani; riduzione delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie a soli 45 giorni, ed istituzione delle liste di urgenza senza attesa con certificazione medica;

in via di istituzione con l'ASL, l'Ospedale di Comunità, che ospita i convalescenti post ospedalieri in collaborazione con il medico di famiglia; attivazione di un centro diurno per i malati di Alzheimer con 10 posti; in fase avanzata lo studio con l'azienda trasporti ATL, per collegare le varie località di Rosignano con l'ospedale di Cecina; Senza dubbio l'azione di questa amministrazione in campo sociale è apprezzabile, la disponibilità a migliorare anche. L'assessore Nesi ha preso nota delle esigenze emerse dal dibattito, a partire dalla richiesta di apporre segnaletica stradale e nomi anche nelle strade di campagna, ed ha invitato l'Anp e l'INAC ad un incontro di approfondimento ulteriore.

Comune di Arezzo:

tariffe agevolate ai pensionati

Firmato un protocollo d'intesa con le associazioni dei pensionati

Tributi e imposte comunali più leggere per i pensionati di Arezzo. Il Comune ha siglato un protocollo di intesa con i sindacati pensionati dei lavoratori dipendenti ed autonomi (tra cui l'ANP/CIA), con il quale sono stati individuate le modalità per sostenere economicamente i pensionati con redditi insufficienti. A tale scopo è stato istituito un fondo sociale complessivo di 134.278,79 Euro che sarà ripartito in base ad una graduatoria, fino ad esaurimento della stessa. Tra gli interventi previsti sono comprese agevolazioni tributarie e tariffarie su ICI, TARSU, ecc., nonché concessioni di contributi a pensionati che con il proprio reddito non sono in grado di provvedere al pagamento di bollette e fatture relative a servizi quali acqua, riscaldamento e affitto. La valutazione della situazione economica per la concessione dei benefici viene fatta utilizzando l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Gli uffici del Patronato INAC e del CAF/CIA sono a disposizione degli interessati per il calcolo dell'ISEE e per la compilazione e la presentazione delle domande al Comune.

Tribunale di Arezzo

Diritto ai versamenti volontari anche in presenza di attività lavorativa insufficiente

"Se un lavoratore dipendente, in virtù dell'attività svolta, non raggiunge la piena copertura contributiva, ha diritto a versare i contributi volontari a completamento della propria posizione."

È questa in sintesi la motivazione con la quale il Giudice monocratico del lavoro di Arezzo, ha accolto il ricorso di una assistita dell'Inac, condannando l'Inps ad accettare i versamenti volontari dalla data di richiesta (9 settembre 1991) e al pagamento delle spese di lite.

Il giudice nel motivare la decisione si è riferito alla Corte di Cassazione che già nel 1995 aveva esaminato ed accolto un caso simile.

I due casi si riferiscono a lavoratori impegnati in lavoro domestico, ma il Giudice nelle motivazioni del provvedimento, cita i lavoratori in senso lato.

Ciò presuppone la possibilità di estendere il contenzioso ad altre categorie di lavoratori part-time, con copertura contributiva insufficiente, che intendano completare la loro posizione.

www.ciatoscana.it

I nostri uffici

Il Patronato



***Esperienza e
professionalità***

Pensione - Assegni Familiari
Disoccupazione - Maternità

Invalidità Civile - Esenzione Ticket
Tutela infortunistica

Prestazioni previdenziali e
contributive in genere

Legalmente riconosciuto per la
tutela e assistenza gratuita a tutti i cittadini

Sede nazionale Via M. Fortuny, 20 - 00196 Roma
Sede regionale Toscana, Via Verdi, 5 - 50122 Firenze